

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA
INTERESSANTE A.E.V.V. S.P.A. E SOCIETA' DA ESSA PARTECIPATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Sondrio è socio di Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A., di seguito <<AEVV>>;
- in particolare la società AEVV è partecipata dal Comune di Sondrio per una quota pari al 40,38 % del capitale sociale (43,82% con il 3,44% di azioni proprie);
- la società AEVV svolge direttamente le attività di distribuzione di energia elettrica e gas e detiene alcune partecipazioni in altre società, di cui si riportano le principali nel seguente prospetto:

Denominazione Società	Attività svolta	Quota di partecipazione diretta	Quota di partecipazione Comune di Sondrio
A.E.V.V. Energie s.r.l.	Commercio di energia elettrica e gas	51,00%	22,35%
A.E.V.V. Farmacie s.r.l.	Commercio al dettaglio di medicinali	100,00%	43,82%
A.E.V.V. Impianti s.r.l.	Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli Impianti di riscaldamento, la gestione di parcheggi e la progettazione, gestione e consulenza in materia di impianti di produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili	100,00%	43,82%

Preso atto che:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;
- in particolare, l'art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 dello stesso

D.Lgs., o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso D.Lgs., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs.;

- l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto delle partecipazioni societarie per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino la "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4" (art. 20, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.);
- le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall'art. 20, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 17 del 31/03/2017 con cui è stato approvato, fra l'altro, il seguente indirizzo ai rappresentati dal Comune di Sondrio all'interno dei Consigli di Amministrazione ed a quelli che interverranno in sede di assemblea della società partecipata AEVV:
“proseguire nello sviluppo delle attività legate al gas ed all'energia elettrica valutando possibili sinergie ed interazioni industriali e azionarie con altre società partecipate da comuni della Regione Lombardia, riferendo poi al consiglio comunale in esito alle interlocuzioni intercorse”;
- n. 55 del 29/09/2017 con cui è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 tra le quali tra quelle da mantenere in quanto rientranti tra le categorie di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. figurano anche le quattro partecipazioni di cui innanzi (AEVV e società da essa partecipate);

Rilevato dalla deliberazione n. 55/2017 che le quattro suddette partecipazioni sono state inserite nella sezione 5 della ricognizione avente ad oggetto “Azioni di razionalizzazione” individuando:

- quale azione di razionalizzazione tra quelle possibili: “Fusione/Incorporazione”;
- quale motivazione della scelta dell'azione di razionalizzazione: “Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica”;

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 71/2017, con cui è stato deciso, per le ragioni colà indicate di approvare i contenuti del Progetto di Aggregazione indicati nella deliberazione stessa nonché di formulare ai rappresentati dal Comune di Sondrio all'interno dei Consigli di Amministrazione ed a quelli che interverranno in sede di assemblea delle società partecipate l'indirizzo di sviluppare i contenuti del Progetto di Aggregazione in modo da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) mantenere/rafforzare una presenza con connotazioni “industriali” nell'ambito dell'attività di Distribuzione gas e dell'Energia elettrica (distribuzione/produzione) per acquisire e/o ampliare i requisiti industriali e finanziari per poter partecipare alle gare di settore;

- b) valorizzare la base clienti nell'attività di vendita di gas e energia elettrica anche attraverso attività di cross-selling (vendita incrociata e combinata di più prodotti);
- c) abilitare possibili strategie industriali con altre Società pubbliche del territorio lombardo;
- d) mettere a disposizione del territorio di riferimento una serie di servizi innovativi nell'ambito dell'efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e perseguire anche politiche ambientali e di servizi pubblici nell'ottica smart-city;
- e) salvaguardare e valorizzare le risorse attualmente operanti nelle società, garantendo l'attuale livello occupazionale e il radicamento territoriale delle attività svolte;
- f) contribuire a perseguire le finalità istituzionali degli enti locali azionisti, salvaguardando il valore sociale e reputazionale delle società partecipate dal Comune di Sondrio;
- g) conseguire un flusso di dividendi in linea con una corretta remunerazione del capitale investito;
- h) informare la competente commissione consiliare in ordine all'avanzamento del progetto di aggregazione con particolare riferimento ai rapporti di concambio tra azioni e alle metodologie di valutazione e alla relazione degli esperti che verranno nominati dal tribunale ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile;

Rilevato che nella medesima deliberazione consiliare n. 71/2017 si dava atto che con separata e successiva deliberazione, sarebbe stato approvato il Progetto di fusione, lo statuto e i patti parasociali che verranno sottoscritti dalle Società coinvolte nel Progetto di Aggregazione;

Considerato che:

- A. ACSM-AGAM S.p.A. ("**ACSM-AGAM**") è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva principalmente nelle province di Como e di Monza-Brianza ed anche nelle province di Venezia ed Udine tramite società del proprio gruppo, operante nei seguenti settori:
 - distribuzione gas con circa 180.000 PdR gestiti di cui 140.000 in Lombardia;
 - servizio idrico con circa 16.000 clienti serviti;
 - vendita energia elettrica e gas con circa 16.000 clienti di energia elettrica e 160.000 clienti gas;
 - cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore con 430 clienti serviti dalla rete di TLR;
 - smaltimento tramite termovalorizzazione con oltre 80.000 tonnellate di rifiuti urbani smaltiti all'anno;
- B. A2A S.p.A. ("**A2A**") è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva in Italia ed in Europa ed operante, tra gli altri, nei seguenti settori:
 - generazione e trading con circa 10 GW di capacità installata e oltre 3.500 Mmc di gas venduti all'ingrosso;
 - vendita energia elettrica e gas con circa 1.000.000 clienti di energia elettrica e circa 1.100.000 clienti gas (punti di prelievo);
 - servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (circa 1.300.000 tonnellate di rifiuti raccolti e 2.600.000 tonnellate di rifiuti trattati);

- teleriscaldamento e altri servizi energetici (circa 400.000 appartamenti equivalenti teleriscaldati);
 - distribuzione energia elettrica con oltre 13.000 GWh di energia elettrica distribuita;
 - distribuzione gas con circa 1.250.000 PdR gestiti;
 - servizio idrico integrato (circa 63 milioni di mc di acqua distribuiti);
 - altri servizi (videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet);
- C. ASPEM S.p.A. (“**ASPEM**”) è la *multi-utility* attiva in Provincia di Varese, controllata da A2A, operante, direttamente e attraverso altre società del proprio gruppo, nei seguenti settori:
- servizio idrico con circa 220.000 abitanti serviti;
 - servizi di igiene ambientale con circa 150.000 abitanti serviti;
 - distribuzione gas con circa 43.000 PdR attivi;
 - teleriscaldamento con 145 punti di riconsegna attiva sulla rete;
- D. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (“**AEVV**”) è una società a partecipazione pubblica, Emittente Strumenti Finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, attiva nella provincia di Sondrio, operante sia direttamente sia attraverso le società del proprio gruppo, nei seguenti settori:
- distribuzione gas con circa 9.500 PdR serviti;
 - vendita energia elettrica e gas servendo circa 23.600 clienti di energia elettrica e 7.800 clienti gas;
 - gestione calore e altri servizi energetici;
 - distribuzione energia elettrica su 4 comuni;
 - gestione farmacie (3 farmacie);
 - illuminazione pubblica (8.000 punti luce in 4 comuni);
 - gestione parcheggi (2 parcheggi);
- E. Lario Reti Holding S.r.l. (“**LRH**”) è una società a capitale interamente pubblico che opera nel servizio idrico integrato nelle province di Lecco e Como e tramite le proprie società controllate Lario Reti Gas S.r.l. e Acel Service S.r.l. nei seguenti settori:
- distribuzione gas con circa 78.000 PdR serviti;
 - vendita energia elettrica e gas servendo circa 6150 clienti di energia elettrica e 76.500 clienti gas;
 - gestione calore (18 impianti);
 - gestione impianti fotovoltaici (14 impianti);
- F. Il Comune di Como detiene il 24,8% del capitale sociale di ACSM-AGAM;
- G. Il Comune di Monza detiene il 27,1% del capitale sociale di ACSM-AGAM;
- H. Il Comune di Sondrio detiene il 40,38% del capitale sociale di AEVV (43,82% con il 3,44% di azioni proprie);

- I. Il Comune di Varese detiene il 9,81% del capitale sociale di ASPEM;
- J. Nel corso degli ultimi mesi ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (collettivamente, le “**Parti**”), hanno svolto un’analisi per verificare l’esistenza dei presupposti di un progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione industriale e societaria (il “**Progetto di Aggregazione**”);
- K. In particolare, nell’intenzione delle Parti, il Progetto di Aggregazione è finalizzato a creare, *inter alia*, un *player* caratterizzato da un’“anima” di natura territoriale e da una “guida” di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo;
- L. Nell’ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l’opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferimenti in società neocostituite (“**NewCo**”) e/o in società già esistenti (“**Società Preesistenti**”) dei rami d’azienda ricevuti dalla stessa ACSM-AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa;
- M. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:
- (i) il conferimento da parte di A2A S.p.A. in A2A Idro4 S.r.l. di n. 4 centrali idroelettriche localizzate nella Lombardia Settentrionale insieme ai rapporti, attività e passività ad essi relativi;
 - (ii) le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. (la “**Fusione**” e le “**Società Incorporande**”);
 - (iii) la scissione da A2A Energia S.p.A. (la “**Società Scissa**”) ad ACSM-AGAM del ramo d’azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la “**Scissione**”);
 - (iv) la costituzione delle NewCo in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione;
 - (v) l’esecuzione da parte di ACSM-AGAM dei conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-AGAM nelle NewCo e nelle Società Preesistenti (i “**Conferimenti**”);
- N. A questo riguardo, si rileva che nelle scorse settimane le Parti hanno raggiunto gli accordi per implementare il Progetto di Aggregazione ed è stato, quindi, negoziato il contenuto di un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) con cui vengono regolate, *inter alia*, (i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggregazione, (ii) la definizione del modello organizzativo e del piano industriale di ACSM-AGAM

successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione, (iii) la definizione della *corporate governance* di ACSM-AGAM mediante la sottoscrizione di un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”) e di tutte le società che saranno controllate dalla stessa a seguito del Progetto di Aggregazione e (iv) il nuovo statuto di ACSM-AGAM;

- O. L’Accordo Quadro prevede che l’implementazione del Progetto di Aggregazione è sospensivamente condizionata all’avveramento di specifiche condizioni sospensive, tra cui, in particolare, il rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza (*i.e.* Reconta Ernst & Young S.p.A.) sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell’articolo 2501-*sexies*, Codice Civile;
- P. Con riferimento alla Fusione e alla Scissione, si rileva che:
- (i) a seguito della Fusione e della Scissione lo statuto di ACSM-AGAM subirà alcune modifiche indicate più nel dettaglio nel progetto di Fusione e nel progetto di Scissione;
 - (ii) per effetto della Fusione e della Scissione, ACSM-AGAM realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di Euro 120.724.700,00, dagli attuali Euro 76.619.105,00 ad Euro 197.343.805,00, con emissione di n. 120.724.700 nuove azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi a, rispettivamente, i soci delle Società Incorporande e al socio unico della Società Scissa sulla base dei rapporti di cambio definiti;
 - (iii) gli effetti giuridici della Fusione e della Scissione decorreranno, ai sensi degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2506-*quater*, Codice Civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l’ultima delle iscrizioni previste dagli articoli 2504, e 2506-*ter*, quinto comma Codice Civile, o dalla successiva data eventualmente indicata nell’atto di fusione e scissione;
 - (iv) ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’articolo 2501-*ter*, primo comma, n. 6, Codice Civile, le operazioni delle Società Incorporande e della Società Scissa saranno imputate al bilancio di ACSM-AGAM, a decorrere dalla data di efficacia di, rispettivamente, la fusione e la scissione;
 - (v) non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti all’operazione;
 - (vi) per effetto della Fusione e della Scissione verrà operata una modifica significativa dell’oggetto sociale di ACSM-AGAM, pertanto gli azionisti di ACSM-AGAM assenti o dissenzienti avranno la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell’articolo 2437, lett. a), Codice Civile. Tale modifica dell’oggetto sociale di ACSM-AGAM comporta anche la facoltà di esercizio del recesso da parte dei soci assenti o dissenzienti di ASPEM e AEVV in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell’oggetto sociale di, rispettivamente, ASPEM e AEVV. Infine, è fatto salvo il diritto di recesso di cui all’articolo 2473, Codice Civile, per i soci assenti o dissenzienti di quelle società partecipanti che siano S.r.l.;

Considerato, inoltre, che:

- Q. I consigli di amministrazione di, rispettivamente, LRH, in data 22 gennaio 2018, e A2A, in data 23 gennaio 2018, hanno approvato il contenuto dell'Accordo Quadro (e dei relativi allegati) nonché la sottoscrizione dello stesso;
- R. I consigli di amministrazione di ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV, in data 23 gennaio 2018, hanno approvato:
- (i) il contenuto dell'Accordo Quadro (ed i relativi allegati);
 - (ii) il progetto di Fusione (ed i relativi allegati);
- S. I consigli di amministrazione di, rispettivamente, Lario Reti Gas S.r.l. e ACEL Service S.r.l., in data 22 gennaio 2018, A2A Idro4 S.r.l. e AEVV Energie S.r.l., in data 23 gennaio 2018, hanno approvato il progetto di Fusione (ed i relativi allegati);
- T. In aggiunta, sempre in data 23 gennaio 2018, i consigli di amministrazione di ACSM-AGAM e della Società Scissa hanno approvato il progetto di Scissione (ed i relativi allegati);
- U. In pari data, ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (comprensivo dei relativi allegati);
- V. Ai sensi dell'Accordo Quadro, il perfezionamento del Progetto di Aggregazione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione, all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui (a) l'approvazione finale e vincolante da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese del contenuto dell'Accordo Quadro e dei relativi Allegati, ivi inclusi, in particolare, il progetto di Fusione ed il progetto di Scissione; (b) la piena adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese all'Accordo Quadro (già sottoscritto da A2A, LRH, ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV) mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione irrevocabile di accettazione incondizionata di tutte le previsioni (nessuna esclusa) dello stesso e delle attività ed operazioni ivi previste o comunque contemplate;
- W. L'Accordo Quadro prevede, tra l'altro, che prima delle assemblee straordinarie chiamate ad approvare il progetto di Fusione e il progetto di Scissione, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (i "**Soci Pattisti**") sottoscriveranno il Patto Parasociale nella forma già sostanzialmente concordata dalle parti e allegata all'Accordo Quadro avente ad oggetto le azioni di ACSM-AGAM post Progetto di Aggregazione;

Ritenuto che:

- il Progetto di Aggregazione risulta idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:
 - (i) con riferimento al segmento della distribuzione gas: l'ottimizzazione, l'efficientamento e lo sviluppo del servizio erogato nelle aree servite;

- (ii) con riguardo al segmento della vendita del gas e dell'energia elettrica: il mantenimento e lo sviluppo dei presidi territoriali, la valorizzazione dei brand esistenti, la valorizzazione e lo sviluppo della base clienti attuale, l'integrazione e la razionalizzazione degli approvvigionamenti;
- (iii) per il segmento «*smart city*» e servizi innovativi: investimenti nel settore ICT agevolando lo sviluppo del modello *smart city* tramite incremento del business dell'illuminazione pubblica e di soluzioni per il settore pubblico, avvio di progetti innovativi (ad es. e-mobility) con particolare riferimento alle tecnologie «*green*»;
- (iv) in relazione al segmento dell'efficienza energetica TLR e gestioni calore: lo sviluppo di offerte come ESCO, dei servizi di efficienza energetica e della microgenerazione;
- (v) per il settore dell'ambiente: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta anche per valorizzare l'assetto impiantistico esistente ed i nuovi impianti;
- (vi) con riguardo alla distribuzione dell'energia elettrica: l'ottimizzazione e l'efficientamento del servizio erogato in Valchiavenna e Valtellina;
- (vii) per il segmento del ciclo idrico integrato: la gestione del servizio idrico fino alla scadenza delle concessioni di ACSM-AGAM e di ASPEM;
- l'aggregazione tra società consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle Società e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale;
- l'aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore;
- l'aggregazione genererebbe valore aggiunto grazie alla unicità derivante dalle caratteristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l'eventuale nuovo soggetto sarà chiamato a svolgere, consentendo di meglio affrontare la concorrenza;
- l'aggregazione è perfettamente coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare *multiutility* di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità;
- l'aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche. Ciò risulta in particolare:
 - dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3) della legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali “...la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione ...”;
 - dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) relativa allo schema di decreto legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in cui, alla sezione I lett. B), si individuano tra gli obiettivi di breve periodo (operativi) anche il seguente “... ridurre il numero di società pubbliche...”;
 - dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. il quale nel disciplinare il piano di razionalizzazione periodica delle società pubbliche individua tra le azioni di razionalizzazione le aggregazioni (comma 2, lett. g);

Atteso che nell'attuale quadro normativo di riferimento:

- per quanto riguarda la società di cui il Comune è socio, l'aggregazione è effettuata per il tramite della Fusione e ciò in forza:
 - del disposto del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare dei commi 1 e 2 lett. g);
 - dei contenuti delle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. approvate dalla Corte dei conti- Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione n. 19 del 21/07/2017, le quali individuano quali azioni di razionalizzazione possibili, da indicare nella sezione 5 del piano *standard* allegato alla suddetta delibera della Corte dei Conti, le seguenti:
 - 5.2 – Cessione/Alienazione quote;
 - 5.3 – Liquidazione;
 - 5.4 – Fusione/Incorporazione;
- la Fusione è legata all'individuazione di un soggetto con caratteristiche infungibili in quanto non costituisce un atto di mera disposizione diretto a trasferire la titolarità di una partecipazione azionaria o di affidamento di servizi, ma un modello organizzativo che deve essere valutato in maniera autonoma, sulla base del suo effettivo significato economico;
- tali conclusioni risultano confermate anche dal giudice amministrativo che nell'ambito di un ricorso proposto contro un caso di fusione ha prima respinto la domanda cautelare (ordinanza n. 273/05 del TAR Lombardia – Sezione di Brescia) e successivamente respinto l'appello per l'annullamento della predetta ordinanza (ordinanza n. 1610/05 del Consiglio di Stato, sez.VI); il TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con l'ordinanza 273/05, ha infatti evidenziato che *“la fusione ha un senso se è utile sulla base di una valutazione economica e all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, circostanze che non possono normalmente emergere attraverso un confronto concorrenziale condotto secondo le procedure amministrative”*; il richiamato Consiglio di Stato ha altresì ribadito che *“con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali”*; di nuovo il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con ordinanza n. 420/2005, ha statuito che *“la fusione in quanto modello organizzativo autonomo non è sottoposta alle regole dell'evidenza pubblica ma soltanto ai limiti sulle concentrazioni e sulle pratiche anticoncorrenziali”*;

Rilevato che:

- dal combinato disposto degli articoli 5, commi 1 e 2, 7, commi 2 e 7 e 8, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. emerge che lo schema di atto deliberativo di un'operazione societaria quale quella in esame deve essere sottoposta a forme di consultazione pubblica;
- a tal fine in data 24/01/2018 è stata pubblicata sulla home page del sito web istituzionale del Comune di Sondrio apposita pagina web dal titolo “Consultazione pubblica sul progetto di aggregazione societaria interessante A.E.V.V. S.p.A.”;
- in tale pagina, dopo una sintetica ricostruzione della vicenda, sono stati pubblicati in tempi diversi i seguenti documenti:
 - Deliberazione consiliare n. 17/2017;
 - Deliberazione consiliare n. 55/2017;
 - Deliberazione consiliare n. 71/2017;
 - Documento di sintesi del progetto preliminare di aggregazione;
 - Comunicato stampa delle società del 04 dicembre 2017;
 - Comunicato stampa delle società del 23 gennaio 2018;

- Relazione del Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A.;
- Progetto comune di fusione per incorporazione;
- Schema di atto deliberativo;
- è stato formulato espresso avviso a chiunque lo ritenesse di esprimere il proprio contributo entro il termine del 12 febbraio 2018;
- entro il termine assegnato sono pervenuti n. contributi;

Esaminati i suddetti contributi che si riportano integralmente:

.....

Ritenuto rispetto a tali contributi di formulare le seguenti considerazioni:

.....

Dato atto che la documentazione costituente il Progetto di Aggregazione risulta essere la seguente:

- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A. approvata in data 23/01/2018;
- Progetto Comune di Fusione per Incorporazione approvato dal CdA di A.E.V.V. S.p.A. in data 23/01/2018 con allegato “nuovo statuto di ACSM-AGAM S.p.A.”;
- Accordo Quadro tra A2A, ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV, LRH e con successiva adesione dei Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese, che risulta essere corredato dei seguenti allegati:
 - Allegato G(i): Progetto di Fusione;
 - Allegato G(ii): Progetto di Scissione;
 - Allegato I(ii): Macro-Modello Organizzativo;
 - Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale;
 - Allegato I(iv): Patto Parasociale di ACSM-AGAM;
 - Allegato I(v): Nuovo Statuto di ACSM-AGAM;
 - Allegato N: Dichiarazione di Adesione all’Accordo;
 - Allegato 2.1A: Descrizione degli Asset Idroelettrici;
 - Allegato 2.1B: Descrizione del Ramo Clienti Energia;
 - Allegato 3.2(iii)(a): Rami d’Azienda NewCo;
 - Allegato 3.2(iii)(b): Rami d’Azienda Società Preesistenti;
 - Allegato 4.4.6: Contratti da risolvere;
 - Allegato 7.1: Dettagli delle NewCo;
 - Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale;
 - Allegato 10: Azionariato di ACSM-AGAM ed AEVV;

Considerato che all’interno di tali documenti sono contenuti dati e informazioni inerenti ACSM-AGAM S.p.A. entità aggregante le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e la cui pubblicazione o divulgazione può generare un pregiudizio concreto e diretto alla riservatezza di ACSM-AGAM S.p.A. nonché portare potenzialmente ad un’alterazione dello stesso Mercato Telematico Azionario;

Ritenuto conseguentemente di sottrarre alla pubblicazione:

- la totalità del documento denominato “Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale”;
- la totalità del denominato “Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”;
- alcune parti dei restanti documenti mediante oscuramento e/o apposizione di dicitura “omissis” o similare;

Preso atto che nel caso in cui la Fusione venisse approvata senza le maggioranze di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, sorgerebbe in capo ai soci pattisti l'obbligo di partecipare ad un OPA solidale, e, quindi, anche il comune di Sondrio potrebbe essere chiamato ad acquistare le azioni degli aderenti all'OPA in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta;

Considerato che sia interesse del Comune di Sondrio di non aumentare la propria quota di partecipazione in ACSM AGAM e di non accollarsi gli oneri per l'acquisto delle azioni e per le commissioni di agenzia e che pertanto sia opportuno prevedere fin d’ora di non prendere parte all’eventuale OPA obbligatoria previa apposita comunicazione ai soci individuati dal medesimo accordo quadro nei termini colà indicati;

Visti:

- l’art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali;
- gli articoli 5, commi 1 e 2, 7, commi 2 e 7 e 8, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;

Acquisiti:

- il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile *ex* art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Uditi:

- l'illustrazione
- gli interventi
- le dichiarazioni di voto

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n.;
- non partecipanti al voto: n.;
- astenuti: n.;
- votanti: n.;
- favorevoli: n.;
- contrari: n.;

DELIBERA

- 1) di dare atto che in ordine all'adozione della presente deliberazione è stata esperita la consultazione pubblica prevista dal combinato disposto degli articoli 5, commi 1 e 2, 7, commi 2 e 7 e 8, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) di pervenire in ordine ai contributi presentati all'esito della consultazione pubblica e illustrati nelle premesse alla decisione di:
 - non accoglierli/accoglierliper le ragioni indicate in premessa e qui da intendersi riportate integralmente;
- 3) di approvare l'Accordo Quadro ed i relativi allegati ivi incluso il Patto Parasociale;
- 4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato – subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione – a sottoscrivere apposita dichiarazione irrevocabile di accettazione incondizionata di tutte le previsioni (nessuna esclusa) dell'Accordo Quadro – ivi inclusi i suoi allegati – e delle attività ed operazioni previste o comunque contemplate nell'Accordo Quadro, nel testo conforme al modello di cui all'allegato N all'Accordo Quadro, entro e non oltre il 12 marzo 2018 o la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto ma, in ogni caso, comunque, entro il 3° (terzo) giorno lavorativo antecedente la data della prima delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla Fusione e delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla Scissione;
- 5) di autorizzare il Sindaco o suo delegato – subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione – a sottoscrivere il Patto Parasociale entro la data delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla Fusione e delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla Scissione;
- 6) di approvare il progetto di Fusione ed il progetto di Scissione già approvati dai consigli di amministrazione di ACSM-AGAM, A2A Energia S.p.A., A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. il 22 ed il 23 gennaio 2018 e successivamente depositati presso i competenti Registri delle Imprese nonché presso le sedi delle medesime società;
- 7) di autorizzare il Sindaco o suo delegato – subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione – a partecipare alle assemblee straordinarie della società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. al fine di votare a favore dell'approvazione del progetto approvato con la presente deliberazione;
- 8) secondo i termini e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Patto Parasociale, di autorizzare il Sindaco o suo delegato – subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione – a porre in essere tutti gli atti correlati, conseguenti e necessari per l'esecuzione e attuazione della

presente delibera e per l'implementazione del Progetto di Aggregazione come descritto nell'Accordo Quadro (ivi inclusi i relativi allegati), ivi inclusa la sottoscrizione di eventuali accordi integrativi;

9) di sottrarre alla pubblicazione per le ragioni indicate in premessa e qui da intendersi riportate integralmente:

- la totalità del documento denominato “Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale”;
- la totalità del denominato “Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale”;
- alcune parti dei restanti documenti mediante oscuramento e/o apposizione di dicitura “omissis” o similare;

10) per le ragioni indicate in premessa e qui da intendersi riportate integralmente di non prendere parte all'eventuale OPA obbligatoria previa apposita comunicazione ai soci individuati dal medesimo accordo quadro nei termini colà indicati, autorizzando il rappresentante legale del Comune di Sondrio a firmare e inviare la comunicazione stessa.

Successivamente il Consiglio comunale, allo scopo di consentire gli adempimenti conseguenti, con la seguente ulteriore votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n.;
- non partecipanti al voto: n.;
- astenuti: n.;
- votanti: n.;
- favorevoli: n.;
- contrari: n.;

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.